

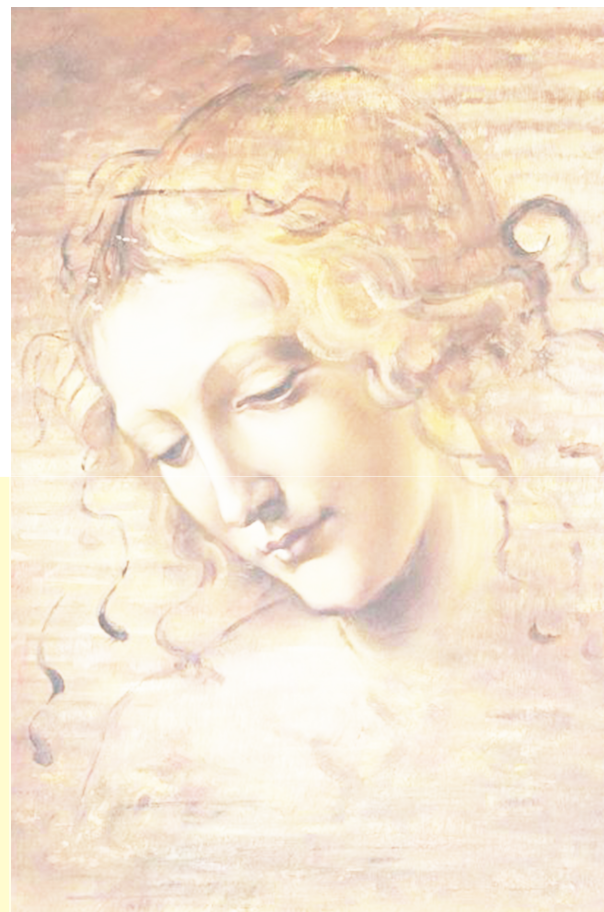
PR050

Tavola dei Vincoli

Il nuovo Piano Urbanistico Generale e una visione strategica per Parma come città-territorio, intensa e multicentrica.

2026

TV_5 Scheda dei Vincoli



Comune di Parma



Sindaco:
Michele Guerra

Assessora alla Rigenerazione Urbana:
Chiara Vernizzi

Direttore e segretario generale:
Giuseppina Cruso

Dirigente del Settore pianificazione e
Sviluppo del Territorio
arch. Emanuela Montanini

Ufficio di Piano Comune di Parma
arch. Emanuela Montanini, arch. Lucia
Sartori, arch. Federica Zatti, arch.
Francesca Carluccio, dott.ssa Maria
Beatrice Corvi, arch. Antonella Fornari,
geom. Alessandra Gatti, arch. Samanta
Maccari, arch. Nicole Mariotti, arch.
Alessandro Massera, arch. Bianca Pelizza,
arch. Beatrice Peri, arch. Patrizia Rota,
ing. Devis Sbarzaglia, urb. Edy Zatta

Gruppo di lavoro incaricato

Capogruppo:
arch. Andreas Faoro (UNLAB)

RTI:
arch. Andreas Faoro (UNLAB), arch.
Carlo Santacroce arch. Piergiorgio
Tombolan (Studio Tombolan Associati),
ing. Alberto Mazzucchelli (MPMA),
arch. Luca Pagliettini, arch. Fabio Ceci,
arch. Raffaella Gambino, arch. Federica
Thomasset, arch. Paolo Castelnovi,
biol. Luca Bisogni, avv. Roberto Ollari,
geol. Francesco Cerutti (Engeo s.r.l.)

SIT: arch. Federico Ghirardelli

l'Assunzione
Delibera G.C. n. 241 del 12/07/2023

Adozione
Delibera C.C. n. 17 del 31/03/2025

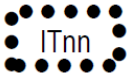
Approvazione
Delibera C.C. n. del/..../....



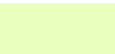
Comune di Parma



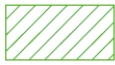
TV_1A – Tutele e vincoli ambientali

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Ambiti di gestione ambientale del territorio			
	Parco Regionale Fluviale del Taro	L. 394/1991 L.R. 11/1988 DLgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lett. F) L.R. 6/2005 L.R. n. 24/2011 D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 PTCP - artt. 25, 41, Allegato 7 PTP Taro (DGR 2609/1999; variante parziale DCP 3/2019) R.F.R. 1° agosto 2018 n. 3 (Regolamento Forestale) PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.2	Il perimetro individuato dal PUG comprende il Parco Fluviale Regionale del Taro, nonché la relativa Area contigua, avente funzione di transizione e di connessione ecologica rispetto al territorio del Parco. Tale perimetro coincide con quanto rappresentato nella carta della zonizzazione del Piano Territoriale del Parco del Taro. Il Piano Territoriale del Parco del Taro ha la finalità di perseguire la tutela dei valori ambientali e paesistici del territorio cui inerisce. Qualsiasi piano, progetto, opera, intervento e attività (P/P/P/I/A) ricadente nel suo territorio (inteso come Parco e relativa Area contigua) deve conseguire il parere di conformità o il nulla osta, ove previsto, rilasciato dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette dei siti della Rete Natura 2000" e della D.G.R. n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della L.R. 6/2005)", con i quali sarà verificata la loro coerenza rispetto agli strumenti di pianificazione dell'area protetta e relativa zonazione.
	Siti della-Rete Natura 2000: Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale	Direttiva 92/43 CE "Habitat" Direttiva 2009/147 CE "Uccelli" DPR 357/1997 L.7/2004 LR 6/2005 DGR 167/2006 DGR 893/2012 DGR1732/2015 LR 4/2021 DGR 1336/2022 DGR 1174/2023 DDR 14561/2023 DDR 14585/2023 DDR 19644/2024 DGR 1227/2024 DGR 1562/2024 R.F.R. 1° agosto 2018 n. 3 (Regolamento Forestale) PTCP - artt. 20, 25, 41, Allegato 7 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.3	Sono Zone Speciali di Conservazione (ZSP) e Zone di Protezione Speciale (ZPS): - Sito Rete Natura ZSC/ZPS IT4020021 Medio Taro; - Sito Rete Natura ZSC/ZPS IT4020017 Area delle risorgive di Viarolo, Bacini di zuccherificio Torrile, Fascia golenale del Po; - Sito Rete Natura ZSC/ZPS IT4030023 Fontanili di Gattatico e Fiume Enza (di competenza regionale) Tali siti sono Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso. Nei siti della Rete Natura 200 si applicano le misure generali di cui al Titolo IX del Regolamento Forestale Regionale I piani, programmi, progetti, interventi e attività che ricadono all'interno o all'esterno dei Siti Rete Natura 2000, che abbiano potenziali o reali incidenze dirette o indirette su specie e habitat di interesse comunitario e conservazionistico, sono sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), ove previsto, ai sensi della L.R. 4/2021 applicando le procedure di cui alla DGR n. 1174/2023.

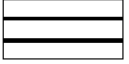
TV_1A – Tutele e vincoli ambientali

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Progetti di tutela, recupero e valorizzazione	PTCP - art. 27, Allegato 1 DGP 1055/1999 DGP 510/1998 DGP 416-16/1997 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.4	Il PTCP individua nel territorio comunale di Parma i seguenti Progetti di tutela, recupero e valorizzazione: - dei torrenti Parma e Baganza; - del fiume Taro e dei fontanili; - della Media Val d'Enza. Il "Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dei torrenti Parma e Baganza" assume come obiettivo prioritario la realizzazione di una rete ecologica territoriale, individuando nei due corsi d'acqua Parma e Baganza i principali corridoi ecologici da cui avviare ipotesi di ripristino qualitativo e di conservazione della naturalità diffusa delle aree circostanti.
Aree di valore naturale e ambientale			
	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	PTPR – art.18 PTCP – art.13 bis PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.5	Il PTCP assegna al sistema degli Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, un ruolo paesaggistico e ambientale strutturante il territorio, all'interno del quale si applicano i disposti dell'art. 13 bis del PTCP.
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	PTPR, art.17 PTCP – art. 12 bis PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.5	Nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua si persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse al corso d'acqua.
	Corsi d'acqua meritevoli di tutela	PTCP – art. 12 bis, Allegato 5 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.5	Corsi d'acqua che presentano caratteristiche ecologiche, ambientali e paesaggistiche significative nel contesto in cui sono inseriti. Sono segnalati dal PTCP, oltre al Fiume Taro e ai Torrenti Baganza, Parma e Enza, i seguenti corsi d'acqua: Canale Baganzone, Canale Arianna o Rio La Riana, Canale Maggiore, Canale della Spelta, Canale degli Otto Mulini, Canale Lorno, Cavo Maretto Primario, Canale Naviglio Taro, Canale Galazzo o Galasso, Canale Naviglio Navigabile, Canale Formica o Cavo Formica, Rio delle Fontane o della Fontana, Torrente Cinghio, Rio o Canale Dugale, Canale di Beneceto.
	Corsi d'acqua di particolare pregio comunale	PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.5	Corsi d'acqua che presentano caratteristiche ecologiche, ambientali e paesaggistiche significative a livello comunale. Sono individuati Cavo Gambalone Vivo, Canale Budrio o Cavo Budrio, Canalazzo Terrieri.

TV_1A – Tutele e vincoli ambientali

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Aree di riequilibrio ecologico proposte per l'istituzione	L.R. 6/2005, art. 53 DGR 614/2009 e allegato <i>Programma per il sistema regionale Aree protette e siti Rete Natura 2000</i> PTCP – Tav. 5.B.1 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.6	Sono costituite da aree naturali od in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione. Nelle aree di riequilibrio ecologico proposte per l'istituzione si prevede la tutela e la valorizzazione degli habitat, delle specie faunistiche e floristiche autoctone, il controllo della sostenibilità ambientale e il monitoraggio della qualità ambientale. E' un'area di riequilibrio ecologico proposta per l'istituzione l'area in corrispondenza della sponda destra del Torrente Parma nel tratto tra ponte Stendhal e ponte Dattaro.
	Aree di riequilibrio ecologico di progetto	L.R. 6/2005 DGR 614/2009 PTCP – art. 25, tav. C5.1 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.6	Le perimetrazioni sono individuate e normate dal PTCP, ai sensi della L.R. 6/2005. Nelle aree di riequilibrio ecologico di progetto si prevede la tutela e la valorizzazione degli habitat, delle specie faunistiche e floristiche autoctone, il controllo della sostenibilità ambientale e il monitoraggio della qualità ambientale. Sono aree di riequilibrio ecologico di progetto le aree in corrispondenza del sistema dei Fontanili di Beneceto e dei Fontanili di Viarolo.
Sistema forestale e boschivo-			
	Area boscata (PTCP)	L.R. n.30/1981 D.G.R. n.1437/2018 R.F.R. 1° agosto 2018 n. 3 (Regolamento Forestale) PTCP – Carta forestale C3 PTCP - art. 10 D.lgs. 34/2018 D.Lgs 42/2004	Il <i>Sistema forestale e boschivo</i> è costituito dai terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea o arbustiva di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché dai terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea o arbustiva in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi. Esso comprende: - Le <i>Aree boscate</i> corrispondenti alle perimetrazioni individuate e normate dal PTCP. - I <i>Territori coperti da foreste e boschi</i>, le cui perimetrazioni individuano i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018) e tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, art.142, c.1, lett.g).
	Territori coperti da foreste e boschi	PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.7	

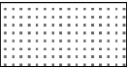
TV_1A – Tutele e vincoli ambientali

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Aree percorse dal fuoco	L. 353/2000, art. 10 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.8	Le aree percorse dal fuoco sono individuate, mediante censimento, tramite apposito catasto dei soprassuoli e delle zone boscate e dei pascoli già percorsi dal fuoco. Le limitazioni apposte su queste aree sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano / <u>Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura/</u> Aree di ricarica della falda (PTCP)			
	Settori di ricarica di tipo A	PTCP – art. 23 e Allegato 4 PTA - art. 45 PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.1.9, 9.1.10	Aree caratterizzate dalla ricarica diretta della falda: generalmente presente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente è identificabile con un sistema monostrato, contenente una falda freatica, in continuità con la superficie dai cui riceve alimentazione per infiltrazione.
	Settori di ricarica di tipo B	PTCP – art. 23 e Allegato 4 PTA - art. 45 PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.1.9, 9.1.10	Area caratterizzata da ricarica indiretta della falda: generalmente presente tra il settore A e la pianura, idrogeologicamente è identificabile con un sistema debolmente compartimentato in cui alla ricarica della falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.
	Settori di ricarica di tipo D	PTCP – art. 23 e Allegato 4 PTA – art. 45 PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.1.9, 9.1.1	Fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea.
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano / <u>Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura /</u> Zone di riserva per nuovi pozzi idropotabili			
	Zona di riserva n.1 istituita con l'ordinanza del MM.LL.PP 1937-1966	D.Lgs. 152/2006 - art. 94 Ordinanza del MM.LL.PP. 14/06/1966 PTCP - art. 23 e Allegato 4 PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.1.9, 9.1.11	La Zona di riserva n. 1 è stata istituita dal Ministero dei LL.PP. – Ufficio del Genio Civile di Parma con Ordinanza del 14/06/1966, ed è definita da un raggio di 3 chilometri misurati dal centro di Piazza Garibaldi.

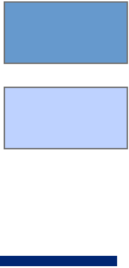
TV_1A – Tutele e vincoli ambientali

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Zone di riserva per nuovi pozzi idropotabili (PTCP)	D.Lgs. 152/2006 - art. 94 PTCP - art. 23 e Allegato 4 PTA – art. 32 PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.1.9, 9.1.11	Le Zone di riserva dei pozzi idropotabili sono aree potenzialmente sfruttabili per nuove captazioni; rientrano, insieme alle aree di ricarica della falda, nelle zone di protezione degli acquiferi sotterranei, in cui si promuovono: - le pratiche agronomiche compatibili e le colture biologiche e biodinamiche; - la delocalizzazione delle attività inquinanti e dei centri di pericolo; - la realizzazione di impianti di collettamento e depurazione degli scarichi.
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano / Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura / Emergenze naturali della falda			
 	Zone di tutela dei fontanili Tutela assoluta Tutela allargata	PTCP – art. 30, Allegato 4 PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.1.9, 9.1.12	Le zone di tutela dei fontanili, quali emergenze naturali della falda, si dividono in: - zone di tutela dei fontanili 'assoluta', costituite dall'area immediatamente circostante la testa del fontanile e dal primo tratto dell'asta; - zone di tutela dei fontanili 'allargata', costituite dall'area circostante con funzione di zona cuscinetto rispetto alle potenziali pressioni antropiche.
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano / <u>Zone di vulnerabilità dei corpi idrici superficiali e sotterranei (PTCP)</u>			
  	Zone a vulnerabilità a sensibilità attenuata Zone a vulnerabilità a sensibilità elevata Aree di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A	PTCP - art. 23 e Allegato 4 PTPR – art. 28 D.Lgs. 152/2006 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.13	Le Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono caratterizzate da condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di falde idriche e, all'interno del territorio comunale, sono articolate in: - zone a vulnerabilità a sensibilità attenuata; - zone a vulnerabilità a sensibilità elevata; - zone di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A.

TV_1A – Tutele e vincoli ambientali

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN)	Programma d'Azione Nitrati per le "Zone vulnerabili di origine agricola", in Regolamento regionale n. 2/2024 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, DGR 619/2020 DGR 309/2021 PTA (DAL 40/2005) PUG Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.14	Le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola comprendono le aree a vulnerabilità elevata e attenuata, il bacino scolante del canale Galasso – introdotto dalla DGR 619/2021 – nonché le zone ad esse assimilate, come definite dall'Allegato A alla DGR 619/2020, ovvero: – le aree di rispetto delle captazioni e derivazioni di acqua destinata al consumo umano (corrispondenti a un'estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione o derivazione); – le fasce fluviali A e B individuate dal PAI-PO. Nelle ZVN, al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento da nitrati di origine agricola, si applicano le vigenti disposizioni regionali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano / <u>Zone di rispetto dei pozzi idropotabili</u>			
  	Zona di tutela assoluta Zona di rispetto ristretta (60 gg. e/o 200 m) Zona di rispetto allargata (180 gg.)	D.Lgs. 152/2006 - art. 94 DGR n. 2237/2018 (Campo Pozzi Marore) DGR n. 2238/2018 (Campo Pozzi Parma N-E) DGR n. 2239/2018 (Campo Pozzi Parma S-O) DGR n. 1461/2019 (Campo Pozzi Loc. Roncopascolo) DGR n. 1538/2019 (Campo Pozzi Loc. San Donato) PTCP - art. 23 e Allegato 4 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.1.17 PTCP - art. 23 e Allegato 4 PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.1.15, 9.1.16, 9.1.17	La Zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni, con una estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione. La Zona di rispetto dei pozzi idropotabili è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, in cui devono essere tutelate qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche captate. In relazione alla tipologia della captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, le Zone di rispetto dei pozzi idropotabili, individuate nella tavola TV 1A, sono suddivise in: – zona di rispetto ristretta, delimitata con le seguenti modalità: a) inviluppo dell'isocrona a 60 gg il (criterio cronologico) con l'area di 200 m dal punto di captazione (criterio geometrico) nel caso dei Campi Pozzi Marore, Parma N-E, Parma S-O, Loc. Roncopascolo; b) inviluppo dell'isocrona a 60 gg (criterio cronologico come individuato nel PSC 2030) con l'area di 200 m dal punto di captazione (criterio geometrico) nel caso del Campo Pozzi San Donato; c) areale di 200 m dal punto di captazione (criterio geometrico) nei restanti Pozzi. – zona di rispetto allargata, delimitata secondo il criterio cronologico adottando il tempo di sicurezza di 180 giorni.

TV_1B – Tutele e vincoli idraulici

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Fasce fluviali da PTCP e PAI			
	Fasce A di deflusso della piena PTCP Zone di deflusso di piena (Fascia A): Ambito A1 – Alveo Ambito A2 PAI-Po Limite tra la Fascia A e la Fascia B	PAI - artt. 28, 29, 36, 39 PTPR – artt. 17 e 18 PTCP - artt. 13 e 13 bis PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.2.2, 9.2.3 DCP n. 27/2019 (variante di aggiornamento del PTCP alla variante PAI torrenti Parma - Baganza) DSG Autorità di Bacino del Fiume Po n. 30/2024 (fiume Taro) DSG Autorità di Bacino del Fiume Po n. 63/2023 (torrente Parma)	Le Zone di deflusso di piena (Fascia A), corrispondono alle individuazioni del PTCP (tavola C1), integrate dalla variante di aggiornamento alla variante PAI confluenza torrenti Parma / Baganza (DCP 27/2019); esse costituiscono la definizione cartografica nonché l'articolazione integrata degli invasi ed alvei dei corsi d'acqua e delle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, di cui agli artt. 17 e 18 del PTPR nonché della Fascia A di deflusso della piena, di cui all'art. 29 del PAI-Po. L'ambito A1 coincide con l'alveo e corrisponde alle zone di cui all'art. 18 del PTPR. L'ambito A2 interessa la restante area sede del deflusso della corrente. Nelle Zone di deflusso della piena vale quanto previsto dall'art. 13 delle NTA del PTCP. Il Limite tra la Fascia A e la Fascia B individua le Fasce di deflusso della piena - Fascia A secondo le perimetrazioni datane dal PAI-Po. I Limiti attribuiti al torrente Parma e al fiume Taro discendono rispettivamente dagli aggiornamenti PAI-Po: "Fiume Taro da Bedonia a confluenza" (DSG n. 30/2024) e "Fasce fluviali del torrente Parma da Torrechiara alla confluenza" (DSG n. 63/2023), non ancora recepiti dal PTCP. In assenza degli adeguamenti del PTCP a tali aggiornamenti e sino alla loro entrata in vigore, prevalgono le perimetrazioni cartografiche e le relative disposizioni normative più restrittive, ai sensi dell'art. 1, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI-Po. Nelle Zone e nelle Fasce di deflusso di piena si persegue l'obiettivo di garantire, in condizioni di sicurezza, il deflusso della piena di riferimento e l'equilibrio dinamico dell'alveo, nonché di favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese, delle fondazioni delle opere d'Arte, del mantenimento in quota dei livelli idrici di magra, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale. Ogni piano o progetto avente incidenza significativa sul corso d'acqua deve essere sottoposto a Studio di compatibilità idraulico-ambientale ai sensi dell'art. 12 del PTCP.

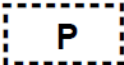
TV_1B – Tutele e vincoli idraulici

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
 	Fasce B di esondazione PTCP Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica – fascia B) PAI-Po Limite tra la Fascia B e la Fascia C	PAI - artt. 28, 30, 36 e 39 PTPR – art. 17 PTCP - art. 12 PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.2.2, 9.2.4 DCP n. 27/2019 (variante di aggiornamento del PTCP alla variante PAI torrenti Parma - Baganza) DSG Autorità di Bacino del Fiume Po n. 30/2024 (fiume Taro) DSG Autorità di Bacino del Fiume Po n. 63/2023 (torrente Parma)	Le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica corrispondono alle individuazioni del PTCP (tavola C1), integrate dalla variante di aggiornamento alla variante PAI confluenza torrenti Parma / Baganza (DCP 27/2019); esse costituiscono l'articolazione integrata delle zone di tutela dei caratteri ambientali, individuate ai sensi dell'art. 17 del PTPR, nonché, della Fascia B del PAI. Il Limite tra la Fascia B e la Fascia C individua le Fasce di esondazione della piena - Fascia B secondo le perimetrazioni datane dal PAI-Po I Limiti attribuiti al torrente Parma e al fiume Taro discendono rispettivamente dagli aggiornamenti PAI-Po: "Fiume Taro da Bedonia a confluenza" (DSG n. 30/2024) e "Fasce fluviali del torrente Parma da Torrechiera alla confluenza" (DSG n. 63/2023), non ancora recepiti dal PTCP. In assenza degli adeguamenti del PTCP a tali aggiornamenti e sino alla loro entrata in vigore, prevalgono le perimetrazioni cartografiche e le relative disposizioni normative più restrittive, ai sensi dell'art. 1, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI-Po. Nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica individuate dal PTCP e nelle Fasce B, individuate dal PAI, si persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale.
	Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C	PAI - artt. 28 e 31 PTCP - artt. 12 e 13 ter PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.2.2, 9.2.5	Con "Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" sono indicate le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio; tali limiti sono stati individuati nel rispetto delle finalità di tutela paesaggistica ed ambientale.
	Area inondabile per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto	PAI - artt. 30, 39 DCP n. 27/2019 (variante di aggiornamento del PTCP alla variante PAI torrenti Parma - Baganza) DSG Autorità di Bacino del Fiume Po n. 30/2024 (fiume Taro) PTCP - art. 12, 13 e 13 ter PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.2.2, 9.2.6	Le "Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto" corrispondono alle aree sottoposte a tutela idraulica in prossimità della confluenza tra il Torrente Parma e il Torrente Baganza e lungo il corso del Fiume Taro, per le quali, fino al completamento delle opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, il Piano persegue i massimi livelli di protezione dal rischio idraulico applicando le disposizioni del PAI previste per le fasce B di esondazione della piena.

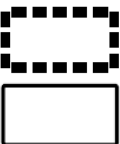
TV_1B – Tutele e vincoli idraulici

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Fascia B* di protezione dal rischio idraulico	PAI - artt. 30, 39 PTCP - art. 12, 13 e 13 ter PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.2.2, 9.2.6	La Fascia B* individua le aree sottoposte a tutela idraulica in prossimità della confluenza tra il Torrente Parma e il Torrente Baganza. La sua perimetrazione è definita sulla base delle indicazioni del PTCP, integrate dalle interpolazioni delle aree oggetto di allagamento a seguito dell'evento di piena del 13/10/2014, nonché delle aree inondabili per eventi di piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto come approvate dalla variante di aggiornamento alla variante PAI confluenza torrenti Parma / Baganza (DCP 27/2019). Per tali aree, fino al completamento delle opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, il Piano persegue i massimi livelli di protezione dal rischio idraulico applicando le disposizioni del PAI previste per le fasce B di esondazione della piena.
 	Fascia C di inondazione per piena catastrofica Fascia fluviale da PTCP: Area di inondazione per piena catastrofica - fascia C Fasce fluviali da PAI-Po Limite esterno della Fascia C	PAI - artt. 28 e 31 DSG Autorità di Bacino del Fiume Po n. 30/2024 (fiume Taro) DSG Autorità di Bacino del Fiume Po n.63/2023 (torrente Parma) PTCP - artt. 13 ter PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.2.2, 9.2.7	Le Aree di inondazione per piena catastrofica Fascia C come definite nella tavola C1 e dall'art. 13 ter del PTCP sono aree costituite dalla porzione di territorio esterna alle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica (Fascia fluviale B), che possono essere interessate da inondazione al verificarsi di piena catastrofica. Il Limite esterno della Fascia C individua le Aree di inondazione per piena catastrofica Fascia C secondo le perimetrazioni datane dal PAI-Po. I Limiti attribuiti al torrente Parma e al fiume Taro discendono rispettivamente dagli aggiornamenti PAI-Po: "Fiume Taro da Bedonia a confluenza" (DSG n. 30/2024) e "Fasce fluviali del torrente Parma da Torrechiara alla confluenza" (DSG n. 63/2023), attualmente non ancora recepiti dal PTCP. In assenza dell'adeguamento del PTCP a tali aggiornamenti e sino alla loro entrata in vigore, prevalgono le perimetrazioni cartografiche e le relative disposizioni normative più restrittive, ai sensi dell'art. 1, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI-Po. All'interno della Fascia C di inondazione per piena catastrofica il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni con la predisposizione dei Programmi di previsione e prevenzione.

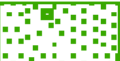
TV_1B – Tutele e vincoli idraulici

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Aree a pericolosità idraulica individuate dal PGRA			
    	Reticolo principale: Alluvioni frequenti - H - P3 Alluvioni poco frequenti - M - P2 Alluvioni rare - L - P1 Reticolo Secondario di Pianura: Alluvioni frequenti - H - P3 Alluvioni poco frequenti - M - P2	PGRA PAI - artt. 55 – 63 DGR 1300/2016 D.Lgs 49/2010 R.D. 368/1904 R.D. 523/1904 DSG Autorità di Bacino del Fiume Po n.30/2024 (fiume Taro) DSG Autorità di Bacino del Fiume Po n.63/2023 (torrente Parma) PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.2.8 e art. 9.2.10	Sono aree allagabili contraddistinte da scenari di pericolosità da alluvione bassa o rara (P1), media o poco frequente (P2) ed elevata o frequente (P3). In ambito comunale esse riguardano il Reticolo principale di pianura (RP) e il Reticolo secondario di pianura (RSP). Nelle aree del RP si applicano le seguenti prescrizioni: - P3 le norme previste per la Fascia fluviale A del PAI; - P2 le norme previste per la Fascia fluviale B del PAI; - P1 le norme previste per la Fascia C del PAI.
Casse di espansione			
 	Di Progetto Esistente	RD 523/1904 RD 368/1904 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.2.9 e art. 9.2.10	Limitazione del rischio idraulico della rete principale e della rete secondaria. Nella tavola TV_1B sono individuate le casse di espansione esistenti e di progetto del reticolo idrografico principale. Ogni intervento previsto in corrispondenza della Cassa di espansione o dell'alveo del torrente Parma deve acquisire il nulla osta idraulico dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

TV_2 – Tutele e vincoli dell'edificato storico

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Centri storici			
	Città storica Centri storici minori	L.R. 24/2017 - art. 32 PTCP - art 17 PUG – Disciplina, Titolo 4	Sulla base dell'individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), il PUG definisce la perimetrazione del centro storico e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PUG stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunionalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.
Aree ed elementi di interesse storico - architettonico			
	Beni culturali tutelati	D.Lgs. 42/2004 – art. 10, 11, 12, 13 e 50 L. 364/1909 L. 1089/1939 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.1	Sono beni di proprietà sia pubblica sia privata, tutelati ai sensi della Parte seconda del D.lgs. 42/2004, artt. 10, 12 e 13, la cui individuazione cartografica riproduce i perimetri di tutela desunti dalle specifiche dichiarazioni di interesse culturale da parte degli organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 sono inoltre tutelati <i>ope legis</i> i beni culturali, appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, purché opera di autore non vivente o la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalgia ad oltre cinquanta anni. In attesa della verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del Codice, tali beni sono inalienabili e soggette alle tutele previste dal D.lgs.42/2004. Anche in assenza di dichiarazione di interesse culturale, sono assoggettati alle disposizioni di cui al D.lgs. 42/2004 pure gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, sia pubblici sia privati, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1 del D.lgs. medesimo; la loro eventuale rimozione deve essere pertanto preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza.
	Beni culturali tutelati – Vincolo di tutela indiretta	D.Lgs. 42/2004 – art. 45 L. 1089/1939, art. 21 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.1	Il vincolo di tutela indiretta è sempre posto in relazione a un provvedimento di vincolo diretto su di un bene culturale immobile, di cui si intende mantenere l'integrità ed evitare il danneggiamento della prospettiva o della luce o delle condizioni di ambiente e di decoro. La tutela indiretta consiste nella prescrizione ministeriale di distanze, misure

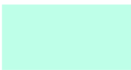
TV_2 – Tutele e vincoli dell'edificato storico

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
			e norme specifiche. L'individuazione cartografica riproduce i perimetri di tutela desunti dalle specifiche dichiarazioni di interesse culturale da parte degli organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L'elencazione degli immobili tutelati ai sensi dell'art. 45 del Codice, unitamente ai relativi provvedimenti espressi e alle prescrizioni in esso contenute, è riportata nell'allegato <i>Elenco provvedimenti di tutela indiretta ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 45</i> .
	Edifici di interesse storico-architettonico	L.R. 24/2017 art. 32 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.2	Sono definiti d'interesse storico-architettonico gli edifici che rappresentano emergenze nel Territorio urbano e nel Territorio rurale, tra cui sono compresi gli immobili riconosciuti come "beni culturali" dalla disciplina nazionale.
	Edifici d'interesse culturale e testimoniale del secondo Novecento	L.R. 24/2017 art. 32 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.3	Sono edifici espressione della migliore cultura architettonica del II dopoguerra; si distinguono per caratteri funzionali, distributivi, paramenti murari, ovvero presentano innovazioni, anche sperimentali, nelle tecnologie costruttive e nell'uso dei materiali. Il nucleo originario deriva dalle attività di ricerca e censimento del Settore Patrimonio culturale regionale e della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIC. La loro implementazione è in costante divenire.
	Insedimenti d'interesse culturale e testimoniale del secondo Novecento	L.R. 24/2017 art. 32 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.4	Rappresentano le parti della città frutto della pianificazione unitaria del secondo Novecento che si contraddistinguono per la morfologia compositiva unitaria, organizzata in un'alternanza di spazi pubblici, in cui il verde è spesso predominante, e tessuti densamente edificati. Derivano dalla progettazione unitaria di piani INA-Casa, PEEP e PPIP.
	Parchi di valore storico-ambientale	PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.5	Sono individuati i parchi e le aree verdi di valore monumentale da tutelare.
	Aree di pertinenza dei complessi edilizi di valore da tutelare	PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.6	Sono individuate le aree di pertinenza dei complessi edilizi di valore da tutelare.

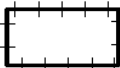
TV_2 – Tutele e vincoli dell'edificato storico

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Aree ed elementi di interesse architettonico, ambientale e storico – testimoniale			
	Edifici di interesse architettonico ambientale e storico-testimoniale	L.R. 24/2017 – art. 32 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.7	Sono edifici che conservano i caratteri peculiari dell'edilizia rurale storica parmense, contraddistinguono il paesaggio rurale e sopravvivono in ambito urbano. Il rispetto della morfologia insediativa è condizione necessaria per ogni intervento. Pur non essendo compresi negli elenchi di cui alla Parte II del D.lgs. n. 42 del 2004, rappresentano, unitamente alle loro aree di pertinenza, un importante valore storico-architettonico, ovvero culturale e testimoniale.
	Edifici produttivi di antico impianto	PTCP – Allegato 7 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.7	Sono mulini, fabbriche conserviere e caselli del parmigiano-reggiano, rinvenibili nella cartografia storica e ancora esistenti, la cui individuazione discende dal PTCP.
	Area di pertinenza degli edifici di interesse architettonico, ambientale e storico testimoniale	L.R. 24/2017 – art. 32 PUG – Disciplina, Titolo 4, 4.1.13 art. Titolo 9, art. 9.3.8	Sono le aree di pertinenza degli edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale in cui sono ancora presenti caratteri materiali, di natura testimoniale ed elementi naturali da conservare.
Aree soggette a vincolo paesaggistico			
	Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.lgs 42/2004 art.136)	D.Lgs. 42/2004 – art. 136 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.9	Gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 136, sono distinti in: - le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza; - le ville, i giardini e i parchi, non facenti parte dei beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza; - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. La schedatura di tali beni, tutelati con provvedimento specifico, è contenuta nell'allegato <i>Elenco delle aree e degli immobili dichiarati di notevole interesse ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004</i>
Aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1			
	Territori contermini ai laghi (lett. b)	D.Lgs 42/2004 art.142 c.1 lett b R.D. 1775/1933 WebGIS del Patrimonio Culturale a cura del Segretariato Regionale del MIC: www.patrimonioculturale-er.it PUG – Disciplina, Titolo 9, art.9.3.9	Le aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., art. 142, c. 1, lett. b) sono i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

TV_2 – Tutele e vincoli dell'edificato storico

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lett.c)	D.Lgs 42/2004 art.142, c.1, lett c WebGIS del Patrimonio Culturale a cura del Segretariato Regionale del MIC: www.patrimonioculturale-er.it PUG – Disciplina, Titolo 9, art.9.3.9	Le aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., art. 142, c. 1, lett. c) sono: Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Le informazioni su tali aree di interesse paesaggistico sono reperibili al seguente link www.patrimonioculturale-er.it cui si rimanda.Sono escluse dalle tutele le aree descritte all'art.142, c. 2 e raccolte nell'allegato dal titolo D. LGS. 42/2004 art. 142, comma1 lett c) – Aree escluse ai sensi del'art.142, comma2.
	Parchi e riserve nazionali o regionali (lett. f)	D.Lgs 42/2004 art.142 c.1 lett f WebGIS del Patrimonio Culturale a cura del Segretariato Regionale del MIC: https://datacatalog.regione.emiliaromagna.it/catalogCTA (04/02/2025) L. 394/1991 L.R. 11/1988 L.R. 6/2005 L.R. n. 24/2011 D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 PTP Taro (DGR 2609/1999; variante parziale – DCP 3/2019) PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.1.2, 9.3.9 R.F.R. 1° agosto 2018 n. 3 (Regolamento Forestale	Le aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., art. 142, c. 1, lett. f) sono: i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, come individuate dal WebGIS del Patrimonio Culturale a cura del Segretariato Regionale del MIC. Nel territorio comunale tali aree corrispondono al Parco Regionale Fluviale del Taro.

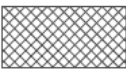
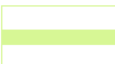
TV_2 – Tutele e vincoli dell'edificato storico

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Territori coperti da foreste e da boschi (lett. g)	D.Lgs 42/2004 art.142 c.1 lett g WebGIS del Patrimonio Culturale a cura del Segretariato Regionale del MIC: https://datacatalog.regione.emiliaromagna.it/catalogCTA (01/02/2025) PUG – Disciplina, Titolo 9, art.9.1.7	Le aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., art. 142, c. 1, lett. g) sono i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
	Aree di rispetto panoramico e ambientale	PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.10	Aree di rispetto panoramico ed ambientale poste in adiacenza delle principali emergenze culturali, storiche e paesaggistiche presenti nel territorio comunale.
	Alberi monumentali Regionali e d'Italia	L.R. 2/1977 L. 10/2013 – art. 7 D.Lgs. 63/2008 D.M. n. 330598 del 26/07/2022 D.Dip. n. 5450 del 19/12/2017 Det. N. 12202/1997 D.P.G.R. 139/21 Det. Dir. 17802/2021 D.Dip. n. 490928 del 18/09/2023 D.Dir. n.0579238 del 04/11/2024 Allegato B DGR 512/2024 L.R. 20/2023 D.P.G.R. 74/89 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.11	Gli alberi monumentali si contraddistinguono per l'elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per l'importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali, per il loro stretto rapporto con emergenze di tipo architettonico, per la capacità di significare il paesaggio sia in termini estetici che identitari. La loro individuazione discende dall'Elenco degli Alberi Monumentali Regionali (AMR) e dall'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI), i cui elenchi sono periodicamente aggiornati. Nel Comune di Parma sono stati riconosciuti: AMI (art. 7, L. 10/2013): - Cedro del Libano in p.le della Pace, singolo cod. 05/G337/PR/08; - Farnia Palazzo Ducale, singolo cod. 06/G337/PR/08 490928/2023; - Ippocastano Parco Ducale, singolo cod. 03/G337/PR/08) 490928/2023; - Olmo campestre Parco Ducale, singolo cod. 02/G337/PR/08 5450/2017; - Platano comune Palazzo Ducale, singolo cod. 01/G337/PR/08 5450/2017; - Platano comune Via Garibaldi 25, gruppo, cod. 07/G337/PR/08 490928/2023; - Platano comune Palazzo Ducale, gruppo, cod. 08/G337/PR/08 490928/2023. AMR (LR n. 20/2023): - Farnia via Fontanorio 505 (cod. PRG337S040460) - Platano occidentale via Filippo di Borbone 160, Località Podere

TV_2 – Tutele e vincoli dell'edificato storico

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
			Baganza, singolo cod. PRG337S030461 Nell'intorno di ogni albero sopra elencato è istituita una "Zona di protezione dell'albero (ZPA)" corrispondente all'area fisica di rispetto di norma di forma circolare e di raggio minimo di 10 m (AMR) e 20 metri (AMI), calcolata dall'esterno del fusto, atta alla conservazione del sito di radicazione e della chioma dell'Albero monumentale per garantirne la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie.
Aree archeologiche			
	Vincolo archeologico	D.Lgs. n.42/2004, artt. 10, 12,13 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.12	Il vincolo archeologico c.d. diretto viene imposto sui beni o sulle aree nei quali sono stati rinvenuti reperti archeologici, o in relazione ai quali vi è la certezza dell'esistenza, della localizzazione e dell'importanza del bene archeologico.
	Vincolo archeologico – tutela indiretta	D.Lgs. n.42/2004, art. 45 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.12	Il vincolo archeologico c.d. indiretto, viene imposto sui beni e sulle aree circostanti a quelli sottoposti a vincolo diretto, così da garantirne una migliore visibilità e fruizione collettiva, o migliori condizioni ambientali e di decoro.
Aree di rinvenimento archeologico accertato			
	Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (PTCP)	PTCP, art. 16, comma 2, lett. A PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.12	Sono aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccate da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali possono configurarsi come luoghi di importante documentazione storica, il cui ultimo aggiornamento risale alla data di approvazione del PTCP (2008). Possono sovrapporsi, anche parzialmente, alle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004

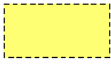
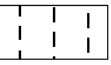
TV_2 – Tutele e vincoli dell'edificato storico

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Aree di rinvenimento archeologico accertato perimetrate	WebGIS del Patrimonio culturale – Segretariato Regionale del MiC (www.patrimonioculturale-er.it) PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.12	Sono siti dove interventi di scavo e/o notizie d'archivio hanno portato ad accertare o meno la presenza di rinvenimenti archeologici; non sono sottoposti a decreto di vincolo ministeriale. Le aree di rinvenimento archeologico accertato discendono dal WebGis del Patrimonio Culturale – Segretariato regionale-del MiC sotto la voce 'Siti con ritrovamenti' (https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/) e da altre fonti, la cui verifica è in corso a cura della Soprintendenza archeologica. La loro individuazione non può ritenersi esaustiva, dato il carattere dinamico che contraddistingue sia i lavori di scavo, sia la ricognizione dei dati di archivio ancora in corso.
Aree di valorizzazione del paesaggio			
	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	PTCP – art. 14 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.13	Tutela finalizzata alla valorizzazione delle parti del territorio di particolare pregio paesaggistico.
	Paleoalveo del Torrente Baganza	PTCP – art. 27, tav. C.5.1 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.14	Tutela finalizzata alla conservazione delle tracce di un antico alveo del Torrente Baganza.
	Strade panoramiche	PTCP – art. 19 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.15	Tutela finalizzata alla valorizzazione delle principali viste panoramiche dalle strade pubbliche.
	Segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare	PTCP – art. 19 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.15	Tutela finalizzata alla conservazione dei punti di vista di particolare pregio da strade pubbliche.
	Crinali	PTPR art. 20, comma 1 PTCP – art. 9 e Allegato 2 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.16	Conservazione paesaggistica degli alti morfologici presenti nell'alta pianura e nella collina.
	Dossi	PTPR art. 20, comma 2 PTCP – art. 15 e Allegato 2 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.3.16	Tutela ambientale dei dossi di pianura connessi alle divagazioni fluviali.

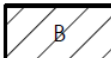
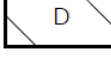
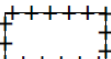
TV_3– Rispetti e limiti dell'edificabilità dei suoni e alla trasformazione degli insediamenti

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Infrastrutture per la mobilità			
Viabilità esistente e di progetto			
         	Autostrada A Strada extraurbana principale B Strada extraurbana secondaria C Strada urbana di scorrimento D Strada urbana di quartiere di tipo E1 Strada urbana di quartiere di tipo E2 Strada urbana ciclabile di tipo E bis Strada locale di tipo F1 Strada locale di tipo F2 Itinerari ciclopedonali – F bis	D. Lgs. 285/1992 - art. 2 DPR 495/1992 PTCP PGTU PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 6.1.2, art. 9.5.12	La classificazione corrisponde all'assetto viabilistico contenuto nel PGTU e articola la gerarchia funzionale delle strade esistenti.
	Fascia di rispetto stradale e autostradale	D. Lgs. 285/1992 - artt. 16, 17, 18 e 19 DPR 495/1992 – artt. 26, 27 e 28 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 6.1.2, art. 9.5.12	Individuazione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità stradale esistente, in osservanza della disciplina vigente.
	Corridoio di fattibilità viabilistica	DPR 495/92 Art. 26, 27 e 28 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 6.1.2, art. 9.5.12	Individuazione di un corridoio viabilistico idoneo ad ospitare l'infrastruttura prevista e alla realizzazione di fasce di ambientazione, destinate alla realizzazione di attrezzature o manufatti ovvero di interventi di piantumazione o rinaturazione, al fine della mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente.
	Ferrovia esistente	DPR 753/1980 DPR 459/1998 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.12	Individuazione dei tracciati ferroviari esistenti.
	Ferrovia di progetto	PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.12	Individuazione del tracciato ferroviario di futura realizzazione.

TV_3– Rispetti e limiti dell'edificabilità dei suoni e alla trasformazione degli insediamenti

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Fascia di rispetto ferroviario	DPR 753/1980 – artt. 49, 58, 60 DPR 459/1998 DM 04/04/2014 DM 449/1988 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.12	Individuazione delle fasce inedificabilità di trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, salvo deroghe del gestore. Ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/1980, eventuali interventi di pubblica utilità che si configurino come attraversamento degli impianti ferroviari e/o stretto parallelismo che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario dovranno essere conformi ai disposti normativi DM del 04/04/2014, DM 449/1988, CEI 11-17 e alle specifiche norme di progettazione nazionale e ferroviarie in materia.
	Corridoio di fattibilità ferroviaria	PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 6.1.3	Individuazione del corridoio di fattibilità ferroviario di futura realizzazione.
	Raddoppio linea ferroviaria Pontremolese tratta Parma – Osteriazza	Delibera n. RFI.Dino.MI/77 del 15.11.2022 – Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma – La Spezia: tratta Parma-Osteriazza Direzione Investimenti Area Nord Ovest .- GURI n. 135 del 19.11.22 - Ordinanza RFI n.4 del 16.10.2024	Individuazione del corridoio ferroviario di fattibilità e reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio del raddoppio della linea ferroviaria Parma – La Spezia: tratta Parma – Vicofertile del lotto funzionale Parma – Osteriazza (c.d. Pontremolese) e delle opere connesse.
	Piano di Sviluppo Aeroportuale	Decreto Direttoriale MIT prot.16107 del 16.11.2023	Il Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA) è lo strumento di previsione, pianificazione e di programmazione degli interventi di sviluppo aeroportuale, riconosciuto dalla normativa vigente in materia, propedeutico alla realizzazione degli interventi all'interno del sedime aeroportuale.
 	Fascia di rispetto dell'aeroporto e antenna di radio assistenza al volo, limitazione delle altezze Fascia di rispetto dell'aeroporto, tutela assoluta	R. D. 327/1942, art. 709, c.2 L. 58/1963 D.Lgs. 96/2005 PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 6.3.2 e 9.5.16	Individuazione delle fasce di rispetto aeroportuale In funzione delle direzioni di atterraggio e delle altre direzioni sono individuate le fasce di rispetto aeroportuale dal valore ricognitivo, suddivise rispettivamente in: - tutela assoluta; - limitazione delle altezze. È obbligatoria la richiesta di valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea agli enti competenti. In assenza delle mappe di vincolo (ENAC), la realizzazione o l'installazione di ostacoli fissi o mobili (costruzioni, antenne, elementi di cantiere, etc.) alla navigazione aerea è comunque subordinata all'autorizzazione Enac, secondo le modalità stabilite dal medesimo ente.
	Area interessata al potenziamento dell'aeroporto e antenna di radio assistenza al volo, limitazione delle altezze Area interessata al potenziamento dell'aeroporto, tutela assoluta	R. D. 327/1942, art. 709, c.2 L. 58/1963 D.Lgs. 96/2005 PUG – Disciplina, Titolo 9, art.9.5.16	Individuazione delle aree interessate al potenziamento dell'aeroporto In funzione delle direzioni di atterraggio e delle altre direzioni sono individuate le fasce di rispetto aeroportuale dal valore ricognitivo, suddivise rispettivamente in: - tutela assoluta;

TV_3– Rispetti e limiti dell'edificabilità dei suoni e alla trasformazione degli insediamenti

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
			- limitazione delle altezze. È obbligatoria la richiesta di valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea agli enti competenti. In assenza delle mappe di vincolo (ENAC), la realizzazione o l'installazione di ostacoli fissi o mobili (costruzioni, antenne, elementi di cantiere, etc.) alla navigazione aerea è comunque subordinata all'autorizzazione Enac, secondo le modalità stabilite dal medesimo ente.
Zone di tutela del Piano di rischio aeroportuale			
	Zona di tutela A	RD 327/1942 "Codice della Navigazione" - art. 707 ENAC, Regolamento per la costruzione e l'esercizio di aeroporti, capitoli. 4 e 9, par. 6 Circolare APT 33 / 2010 D.C.S. n. 143 del 28/02/2012 D.C.C. n. 42 del 07/06/2021 Regolamento ENAC del 24.3.2025 PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.5.17 – 9.5.22	Le Zone di tutela sono definite dal Piano di Rischio Aeroportuale (PdRA), strumento urbanistico finalizzato alla tutela delle aree limitrofe all'aeroporto dal rischio derivante dall'attività aeronautica. Il corpus normativo e disciplinare del PdRA del Comune di Parma si compone di due documenti: il PdRA adottato con atto del Commissario Straordinario n. 143 del 28/02/2012 e il suo aggiornamento, adottato con atto di Consiglio comunale n. 42 del 07/06/2021. Le Zone di tutela classificano il territorio in quattro aree, ove le lettere A, B, C e D rappresentano gli ambiti oggetto di previsione specifica, finalizzata a definire i limiti di crescita del carico antropico, la disciplina di insediamento e l'ammissibilità di nuove funzioni.
	Zona di tutela B		
	Zona di tutela C		
	Zona di tutela D		
	Area soggetta a salvaguardia nelle more dell'adeguamento del Piano di Rischio al P.S.A. (Regolamento ENAC del 24.3.2025)		
Limitazioni derivanti da attività antropiche			
	Fascia di rispetto cimiteriale	RD 1265/1934 - art. 338 DPR 285/1990 L. 166/2002 - art. 28 L.R. 19/2004 PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 6.2.6 e 9.5.13	Le fasce di rispetto cimiteriale sono aree di protezione circostanti l'area cimiteriale del Capoluogo (cimitero della Villetta) e i restanti cimiteri presenti nel territorio comunale; hanno la funzione di assicurare condizioni di igiene e salubrità, di garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, nonché consentire l'ampliamento delle strutture cimiteriali.
	Area di danno da incidente rilevante - RIR	D.M. 9/05/2001 D.Lgs. 105/2015 PTCP - art. 37 ter PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.7	Aree di danno da attività a rischio di incidente rilevante, interessate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento e individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni.

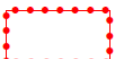
TV_3– Rispetti e limiti dell'edificabilità dei suoni e alla trasformazione degli insediamenti

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Siti contaminati			
	Siti oggetto di procedura di bonifica perimetrati	D.Lgs. 152/2006 (Parte IV, Titolo V Bonifica dei siti contaminati e allegati) D.M. 31/2015, Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 PUG – Disciplina, Titolo 9, artt. 9.5.8	I siti oggetto di procedure di bonifica sono aree interessate da fenomeni antropici (attività in corso/concluse) che hanno provocato l'immissione di uno o più inquinanti in almeno una delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee), alterando il contenuto naturale di alcuni elementi e determinando il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), per i quali sono state attivate procedure operative e amministrative. Sotto la dizione Siti oggetto di procedure di bonifica la tavola dei vincoli comprende i siti potenzialmente contaminati o contaminati, siti sottoposti a interventi di bonifica e ripristino ambientale, siti oggetto di messa in sicurezza con procedura antecedente il D. Lgs. 152/2006; la tavola dei vincoli distingue inoltre i siti perimetrati, per i quali sono stati individuati i mappali catastali, all'interno dei quali ricade l'area contaminata, dai non perimetrati per i quali non è disponibile l'esatta individuazione. La tavola dei vincoli individua altresì: Siti con procedure di bonifica conclusa con limitazioni e prescrizioni d'uso distinguendo quelli perimetrati, per i quali sono stati individuati i catastali interessati dall'area inquinata dai non perimetrati. In tale categoria sono compresi i siti oggetto di monitoraggio. Rientrano in tale categoria i siti oggetto di Analisi di Rischio sito specifica (AdR) conclusa con esito positivo, ma nei quali eventuali nuovi interventi potrebbero modificare le condizioni che hanno consentito la validità dell'Analisi stessa. - Oneri reali relativi a interventi su siti contaminati effettuati d'ufficio dall'autorità competente, le cui spese sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime. La costituzione di Onere Reale sugli immobili di via Dell'Arpa/via Emilia Est, 2 sono individuate al Catasto Edilizio Urbano alle particelle 430 (sub. 3 – piano terra) e part. 489 (sub. 18 e 19 graffiati tra loro - piano terra e sub. 20 - piano interrato) del foglio 10, zona Cens. 1. La costituzione di Onere Reale sull'area detta Ex Metalfer è individuata al Catasto Terreni Sez. D, f. 53, mapp. 346 e 347.
	Siti oggetto di procedura di bonifica non perimetrati		
	Siti perimetrati oggetto di procedura di bonifica con limitazioni all'utilizzazione del suolo		
	Siti non perimetrati oggetto di procedura di bonifica con limitazioni all'utilizzazione del suolo		
	Oneri reali insistenti su aree sottoposte a procedura di bonifica		

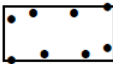
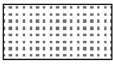
TV_3– Rispetti e limiti dell'edificabilità dei suoni e alla trasformazione degli insediamenti

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Impianti tecnologici			
	Elettrodotti a media tensione	L.R. 8/2023 L. 36/2001 L.R. 30/2000 DPCM 8/7/2003 D.Lgs. 257/2007 D.M. 29/05/2008 DGR 417/2024 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.11	La presenza degli elettrodotti aerei e interrati di Media tensione comporta limitazioni d'uso per nuovi edifici e per trasformazioni di edifici esistenti interessati dalla fascia di rispetto al fine di salvaguardare la salubrità, l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Le linee di Media Tensione gestite da IRETI sono rappresentate senza "DPA"; per esse si rimanda a specifico approfondimento all'occorrenza di interventi a distanze ragionevolmente vicine all'elettrodotto.
	Elettrodotti ad alta tensione e relativi piloni	D.M. 449/1988 L.R. 30/2000 L.R. 8/2023 L. 36/2001 DPCM 8/7/2003 D.Lgs. 257/2007 D.M. 29/05/2008 D.Lgs. 81/2008, artt. 83 e 117 DGR 417/2024 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.11	La presenza degli elettrodotti aerei e interrati di Alta tensione comporta limitazioni d'uso per nuovi edifici e per trasformazioni di edifici esistenti interessati dalla fascia di rispetto al fine di salvaguardare la salubrità l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
	Fascia di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione - D.P.A.	L.R. 30/2000 L.R. 8/2023 L. 36/2001 DPCM 8/7/2003 D.Lgs. 257/2007 D.Lgs. 81/2008 D.M. 29/05/2008 D.Lgs. 81/2008, artt. 83 e 117 DGR 417/2024 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.11	Le fasce di rispetto e le "Distanza di Prima Approssimazione DPA sono finalizzate al rispetto degli obiettivi di qualità, ovvero alla tutela sanitaria della popolazione e alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. La "DPA" è la distanza cautelativa semplificata da rispettare ai fini della tutela della salute, fatta salva la possibilità della definizione più precisa della effettiva fascia di rispetto, effettuata dall'Ente proprietario/gestore dell'impianto ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

TV_3– Rispetti e limiti dell'edificabilità dei suoni e alla trasformazione degli insediamenti

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Corridoi di fattibilità degli elettrodotti	L.R. 30/2000 L.R. 8/2023 L. 36/2001 DPCM 8/7/2003 D.Lgs. 257/2007 D.Lgs 81/2008 D.M. 29/05/2008 DGR 978/2010 DGR 417/2024 Circolare regionale n. 41570/2009 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.11	Sono porzioni di territorio destinati ad ospitare la localizzazione degli impianti elettrici previsti nei programmi di sviluppo delle reti, tale da consentire la localizzazione di un tracciato tecnicamente realizzabile, tenuto anche conto della necessaria ricerca del consenso dei proprietari dei suoli e delle opere interferite. Tale corridoio coincide con la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) di cui al D.M. 29/05/2008.
	Cabine di trasformazione AAT-AT e AT-MT	L.R. 30/2000 L.R. 8/2023 L. 36/2001 DPCM 8/7/2003 D.Lgs. 257/2007 D.M. 29/05/2008 DGR 417/2024 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.11	La presenza di cabine di trasformazione comporta limitazioni d'uso per i nuovi edifici e per le trasformazioni di edifici esistenti interessati dalla fascia di rispetto al fine di salvaguardare la salubrità, l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
	Fascia di rispetto degli impianti per le emittenze radio e televisive	L.R. 30/2000 DGR n.197/2001 DGR 978/2010 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.2 e 9.5.3	Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva determinano una fascia di rispetto di ampiezza pari a 300 m dagli impianti stessi, al fine di perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e di salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.
	Impianti per la telefonia mobile (SRB)	L.R. 30/2000 L. 36/2001 D. Lgs 259/2003 D.P.C.M. 8 luglio 2003 D.G.R. 1138/2008 Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali	La localizzazione degli Impianti per la telefonia mobile è finalizzata alla tutela e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico ed è subordinata ai disposti della L.R. 30/2000. Essa corrisponde alle Stazioni Radio Base rappresentate nel Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettromagnetici (Cem).

TV_3– Rispetti e limiti dell'edificabilità dei suoni e alla trasformazione degli insediamenti

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Fascia di rispetto dei depuratori	Del. Com. Min. 4/02/77, All. 4 – Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione. 1.2 Condizioni ambientali e zone di rispetto D.Lgs 152/2006 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.15	Le fasce di rispetto dei depuratori sono individuate nell'intorno degli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microorganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo. Nell'intorno degli impianti di depurazione biologica di acque reflue civili o di acque reflue derivanti da insediamenti produttivi è, quindi, individuata una fascia di rispetto di 100 m, coerentemente con quanto previsto dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977, All.4.
	Agglomerati urbani	DIR. 91/271/CEE DIR. (UE) 2024/3019 DGR 201/2016 DGR n. 2201/2023 DGR n. 686/2024 DGR n. 2203/2025 D.Lgs. 152/2006	L'Agglomerato corrisponde all'area in cui la popolazione espressa in abitanti equivalenti (AE), combinata o meno con le attività economiche, è sufficientemente concentrata da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso uno o più impianti di trattamento di acque reflue urbane o verso uno o più punti di scarico finali. I Piani o gli Accordi Operativi che disciplinano ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana, devono contenere una specifica verifica di conformità delle previsioni di Piano con l'assetto dell'esistente sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. È pertanto necessario acquisire il parere di merito rilasciato da ATERSIR e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
	Metanodotti esistenti e di progetto	Circolare Ministero dell'Interno, n. 56/1964 DM 24/11/1984 DM 17/04/2008 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.15	I metanodotti presenti nel territorio comunale con la relativa fascia di attenzione. La posizione della rete e delle relative fasce di rispetto è indicativa e l'esatta localizzazione sul territorio dei metanodotti necessita di verifica con gli enti competenti.
	Metanodotti dismessi o in via di dismissione	Circolare Ministero dell'Interno, n. 56/1964 DM 24/11/1984 DM 17/04/2008 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.15	I metanodotti presenti nel territorio comunale ma non più attivi o in via di dismissione.
	Fascia di rispetto dei metanodotti	Circolare Ministero dell'Interno, n. 56/1964 DM 24/11/1984 DM 17/04/2008 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.15	La presenza dei gasdotti genera una zona di rispetto di dimensione variabile a seconda della pressione massima di esercizio, del diametro della condotta e della natura del terreno al fine di garantire la sicurezza dell'infrastruttura e di prevenire i danni causati da incendi ed esplosioni.

TV_3– Rispetti e limiti dell'edificabilità dei suoni e alla trasformazione degli insediamenti

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
	Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso	L.R. 19/2003 DGR 1732/2015 DET-AMB ARPAE n. 2021- 1358 DET-AMB ARPAE n. 2021- 2328 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.5	Le zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso sono individuate in corrispondenza delle aree naturali protette, dei siti Rete Natura, delle Aree di collegamento ecologico, di cui alla L.R. 6/2005 e delle aree circoscritte intorno agli osservatori astronomici e astrofisici, professionali e non professionali, che svolgono attività di ricerca o di divulgazione scientifica. La sua estensione comprende tutto il territorio comunale in quanto la zona di protezione risulta superiore all'80%.
Aree a servizio della Protezione Civile			
	Aree per la protezione civile di accoglienza e ammassamento	L. 225/1992 DPCM 2/02/2005 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.5.9	Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree devono essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e servite dal sistema di approvvigionamento dell'acqua potabile, dalla rete elettrica e dal sistema fognario. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese. Le Aree a servizio della protezione civile, non soggette a rischi ambientali, includono le Aree di ricovero della popolazione e le Aree di ammassamento dei soccorritori.
Aree soggette a ripristino ambientale			
	Aree golenali o a rischio idrogeologico soggette a ripristino ambientale	L. 365/2000 L.R. 25/2001 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.2.2	Aree golenali a rischio idrogeologico soggette a ripristino ambientale all'interno delle quali si applicano le disposizioni di cui alla L. 11/12/2000, n. 365, art. 4bis (<i>Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e novembre 2000</i>) e alla L.R. 8/8/2001, n.25 (<i>Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000</i>).

TV_4 – Persistenze del paesaggio storico

	DENOMINAZIONE VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Insedimenti storici ed emergenze storico - architettoniche			
<i>nome</i> <i>nome</i> *	Insedimenti esistenti individuati dal PTCP presenti nella cartografia storica Insedimenti esistenti non individuati dal PTCP presenti nella cartografia storica Edifici di pregio storico-architettonico	PTCP – art. 17	Individuazione del sistema insediativo storico.
Viabilità storica urbana ed extraurbana			
   	Strade di età romana (PTCP) Strade di età medievale e/o ducale (PTCP) Viabilità extraurbana individuata dalla cartografia IGM del 1880 Strade urbane individuate dalla carta topografica del 1938	PTCP – art. 19 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.4.2	Individuazione della viabilità storica urbana ed extraurbana. La viabilità storica è quella che risulta individuata nella carta topografica del 1938, per la parte più propriamente urbana, nonché quella individuata nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana. All'interno della viabilità storica sono distinti i tratti corrispondenti alle strade di età romana, medievale e/o ducale.
Elementi del paesaggio storico			
    	Mulini individuati nella cartografia storica Corti agricole storiche principali Canali storici Canali storici interrati in area urbana Filari storici interpoderali	PTCP PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.4.3	Elementi del patrimonio di paesaggi rurali costruiti nel corso dei millenni che pur continuando il loro processo evolutivo conservano testimonianze della loro origine storica, legati alle pratiche tradizionali, complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del patrimonio storico, culturale e naturale.

TV_4 – Persistenze del paesaggio storico

Bonifiche storiche

     	Aree delle bonifiche storiche Zone delle risaie storiche Aree di tutela del paesaggio delle bonifiche storiche Ponti Pozzi Sorgenti	PTCP – artt. 18 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.4.4	Trattasi di terreni agricoli la cui organizzazione territoriale mantiene riconoscibile l'assetto derivante dalle bonifiche storiche e dalla presenza di risaie storiche. In tali aree sono individuati dal PUG i manufatti idraulici e le componenti del paesaggio più significativi sia sotto il profilo dell'organizzazione dell'assetto idraulico-storico sia per il loro valore e testimoniale. Nelle "Aree di tutela del paesaggio delle bonifiche storiche" è chiaramente leggibile la relazione dei diversi elementi del paesaggio delle bonifiche con la struttura fisica-naturalistica del territorio.
DENOMINAZIONE VINCOLO		RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA

Elementi caratterizzanti l'impianto della centuriazione

      	Zone di tutela della struttura centuriata Elementi della centuriazione: Elementi della centuriazione (PTCP) Strade Strade poderali e interpoderali Canali storici caratterizzanti l'impianto della centuriazione Filari caratterizzanti l'impianto della centuriazione Tabernacoli	PTPR – art. 21, PTCP – tav. C1 PTCP – art. 16 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.4.5	Le Zone di tutela della struttura centuriata corrispondono a parti estese del territorio comunale nella cui struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione e di elementi testimoniali riconducibili, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana. Il PUG rappresenta gli Elementi della centuriazione come definiti cartograficamente dal PTCP e individua gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione definiti ai sensi dell'art. 16 comma 7 del PTCP medesimo.
--	---	---	--

TV_4 – Persistenze del paesaggio storico

Elementi di interesse storico - testimoniale

          	Chiese Ospedali Ville Acquedotto Cimiteri Fortificazioni Giardini Mercato coperto Sedi comunali Stazioni ferroviarie Teatri storici	PTPR – art. 24 PTCP – art. 19 PUG – Disciplina, Titolo 9, art. 9.4.3	Sono riconosciuti gli elementi e le strutture che appartengono all'eredità storica e che rivestono interesse storico-testimoniale per le quali sono previste particolari prescrizioni per la conservazione.
---	--	--	---

ELENCO PROVVEDIMENTI DI TUTELA INDIRETTA AI SENSI DEL D. LGS. 42/2004, ART. 45

UBICAZIONE	LOCALITA'	DATI CATASTO TERRENI (decreto)		DATI CATASTO 2020		L. 1089/1939	D. LGS 42/2004	PRESCRIZIONI (decreto)
		Foglio	Part..	Sez./Foglio	Part.	art. 21	art. 49	
Golese	Crocetta	43	38	43	38	D.M. del 06/12/1978		Inedificabilità assoluta e permanente soggezione alle parti delle alberature su di essa incombenti
						D.M. del 27/01/1969		Divietodi di installazione e sosta di bancarelle per l'esercizio del commercio al minuto o per altre attività incompatibili con la monumentalità del Palazzo della Pilotta sotto i portici, sottopassaggi o lungo le vie adiacenti alla zona sud del palazzo
		9	40(A),42,43,49,57,59,63,73(A)	9	40(A),42,43,49,57,59,73(A)	D.M. del 03/05/1962		1) Divieto di edificare entro una distanza di ml. 20 dall'asse della strada della Certosa, dal monumentale ingresso della nazionale della Cisa per un tratto di m. 450. Per il rimanente tratto di m. 350 fino alla Certosa tale distanza sarà di m. 50; 2) per 50 m. oltre i predetti limiti saranno consentite solo costruzioni dell'altezza massima di m. 5 con carattere architettonico intonate alle costruzioni rurali della zona.
		29	446, 448	A/29	443,444,445,446,448.	D.M. del 02/09/1963 D.M. 12/02/1964		1) In caso di demolizione e ricostruzione questa non potrà superare l'altezza originaria; 2) l'architettura del nuobo edificio dovrà armonizzarsi per disegno materiale e conlori a quelli della zona.
		33	238	A/33	238	D.M. del 20/03/1963		1) Non sono ammessi rialzamenti di alcun genere ella costruzione; 2) in caso di ricostruzione l'altezza del nuovo edificio non potrà superare i quattro piani ft con un'aôtezza massima di m. 14,50; 3) la facciata dell'eventuale nuovo edificio dovrà tenere particolare conto del caratterer monumentale dell'ambiente per ciò che riguarda la linea architettonica, le proporzioni e i colori.
via Italo Pizzi		19	150	A/19	150	D.M. del 4/12/1961		È fatto divieto di eseguire qualsiasi costruzione
	Cortile S. Martino	9	6 parte (porzione sud determinata dal prolungamento della linea di confine tra i mappali 8 e 78)-7-11-14-15-16-17-33-34-35-37-38-parte (porzione sud determinata dal prolungamento della linea di confine tra i mappali 8 e 78)-48-49-50-53-60-64-69-75-76-77-78-79-82-84-86-87-le porzioni delle aree pubbliche denominate strada comunale Viazza di Paradigna	9		D.M. 29/03/1995	D.D.R. n.323 del 05/01/2005 di rettifica	a) È vietata ogni edificazione; b) ogni intervento relativo agli immobili compresi nell'area deve essere sottoposto all'esame della Soprintendenza competente
				16	34(parte),574		D.M.n.4765/2 del 24/02/2001	1) Non è consentita alcuna variazione plano-altimetrica del fabbricato; 2) non è consntita alcuna modicica del sistema delle coperture e dei tre prospett liberi dell'edificio. Su tali prospetti si dovranno recuperare le attuali finiture, costituite da superfici intonacate e tinteggiate e da serramentei in legno con <i>scuroni</i> tradizionali alla parmigiana.
	Pontetaro S. Pancrazio	19	19-20-22-33-A	19	33-129-131-132-128-126		D.D.R. 142 del 12/12/2002	A) Le aree libere da fabbricati, part. nn. 19, 20 E 33 dovranno restare destinate a verde e per la part. n. 20 potranno essere ammessi interventi di manutenzione, ripristino e restauro del parco; B) nell'area cortiliva, part. n. 22 (parte, sono ammessi interventi di pavimentazione con piano calpestabile e parzialmente ritabile; C) dei fabbricati di cui alle partt. nn. A e 22 (parte) si prescrive la cnservazione dell'assetto plano-volumetrico; D) ogni intervento relativo agli immobili er i quali sono dettate prescrizioni dovrà essere sottoposto all'approvazione della competente Soprintendenza.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D.LGS. 42/2004

SCHEDA RICOGNIZIONE MIBAC -RER ID	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	LOCALITÀ	L. 1497/1939 Provvedimento	D. LGS. 42/2004 (tipologia del bene)	SCHEDA RICOGNIZIONE DEFINITIVA CTS MiC-RER (note)
18	Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre platani sorgenti in piazzale della Pace, siti nel Comune di Parma	P.le Marconi, ora p.le della Pace		D. 08/04/1958	art. 136, c. 1, lett.a)	A seguito della scomparsa di alcuni esemplari il n° dei platani è scesa da 6 a 3 (16/02/2023).
19	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Stradone Martiri della Libertà sita nel comune di Parma	Piazza del Risorgimento, via Pelacani, viale delle Rimembranze, viale Rustici, via Bosetti, via Rondani, via Linati, via XXII Luglio, via Suor Maria Adorni		D.M. 22/12/1965	art. 136, c. 1, lett.c)	Le strade citate nel testo del provvedimento, quali confini del bene paesaggistico, si intendono assunte come perimetro dell'area di tutela dal ciglio interno dell'asse stradale. Fa eccezione Piazza del Risorgimento, il cui limite è esteso fino a includere il Casinetto Petitot, punto focale della prospettiva dello "Stradone" oggetto della tutela stessa.(30/07/2018).
26	Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un tratto del Fiume Taro e aree adiacenti site nei Comuni di Fornovo Taro, Parma, Collecchio, Medesano e Noceto			D. 02/08/1977	art. 136, c. 1, lett.c) e d)	24/05/2015
34	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente le località del sistema dei fontanili di Roncocampocanneto, ricadente nel comune di Sissa Trecasali, e Viarolo, ricadente nel comune di Parma e tratto del canale Lornetto dell'Acqua Chiara	Sistema dei fontanili di Ronco Campo Canneto	Viarolo e tratto del canale Lornetto dell'Acqua Chiara	D. M. 01/08/1985	art. 136, c. 1, lett.c) e d)	30/07/2018